POLIZIA e COMMERCIO

Circolare Operativa 27 giugno 2016, n. 51

Perquisizioni di iniziativa della P.G.

LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE
CONVEGNO NAZIONALE ED EXPO DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI
15/17 Settembre 2016 RICCIONE

Per accedere ai contenuti online di questa circolare:

1. clicca sui link che trovi all'interno di questa circolare
2. nella pagina web che compare, clicca su *"login"*
3. inserisci nome utente e password indicati di seguito

Nome Utente: **giornatepolizialocale**
Password: **riccione016**

MAGGIOLI EDITORE

PERQUISIZIONE E ISPEZIONE PERSONALE

La perquisizione locale di iniziativa della P.G. è un atto di ricerca del corpo del reato o di altri oggetti che al reato ineriscono. **L'art. 352 c.p.p.** conferisce la competenza dell'atto agli ufficiali di P.G. Possono provvedere anche agenti di P.G. nei casi di particolare necessità e urgenza (**art. 113, D.lgs. n. 271/1989**).
Il difensore ha diritto di assistere, ma non deve essere preavvisato (**art. 356 c.p.p.**).

RICORDA

È legittimo procedere alla perquisizione in caso di flagranza di reato o di evasione quando si abbia fondato motivo di ritenere che in un determinato luogo si trovino cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso.

Si procede a perquisizione anche nel caso di esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare o di un ordine di carcerazione nei confronti di persone imputate o condannate per delitti previsti **all'art. 380 c.p.p.**; di esecuzione del fermo di indiziato di delitto; di particolari motivi di urgenza che non consentono l'emissione di un tempestivo decreto di perquisizione (**art. 352, comma 2, c.p.p.**).

Chi procede deve avvertire il titolare del luogo della facoltà di farsi rappresentare o assistere da un difensore o da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea a testimoniare ad atti del procedimento. **In assenza dell'interessato**, rivolgere l'avviso ad un congiunto, coabitante o collaboratore ovvero al portiere o a chi ne fa le veci (**art. 250 c.p.p.**).

GARANZIE DIFENSIVE

Prima di procedere alla perquisizione personale viene dato l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea senza che ciò comporti un ritardo nell'esecuzione dell'atto.
Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato.
La violazione da parte della Polizia Giudiziaria dell'obbligo di avvertire l'indagato, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso di una perquisizione o sequestro integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, ossia subito dopo la nomina del difensore ovvero entro il termine di cinque giorni che l'art. 366 c.p.p. concede a quest'ultimo per l'esame degli atti (*Cass. pen., sez. III, 28 marzo 2012, n. 14873*).

Il soggetto che subisce la perquisizione (o il titolare del luogo) può essere invitato a consegnare la cosa ricercata e nel caso che egli la consegni può non darsi luogo alla perquisizione (**art. 248, comma 1 c.p.p.**).

La perquisizione può essere eseguita in qualsiasi orario nei luoghi diversi dal domicilio (**art. 251 c.p.p.**), mentre se l'atto viene eseguito **nel domicilio** e non vengono rispettati i

limiti temporali previsti dall'art. 251 c.c. (**7.00 - 20.00**), occorre specificare i motivi d'urgenza (**art. 352, comma 3**).

Nel verbale occorre indicare il luogo esatto ove le cose vengono rinvenute e le modalità di occultamento, nonché le immediate dichiarazioni rilasciate dal titolare del luogo.
Devono essere indicati eventuali danni arrecati e i motivi che li hanno determinati.
Le cose rinvenute devono essere sequestrate (**art. 252 c.p.p.**) effettuandone una elencazione precisa e dettagliata nel verbale di sequestro.

Se è possibile, è buona prassi integrare il verbale con rilievi fotografici il cui fascicolo sarà allegato all'atto.

Il verbale deve essere firmato da tutti gli intervenuti alla fine di ogni foglio (**art. 137 c.p.p.**) ed una copia deve essere consegnata al titolare del luogo perquisito.

ATTENZIONE
L'atto deve essere trasmesso al Pubblico Ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita senza ritardo e, comunque, non oltre le 48 ore.

La Cassazione penale 24 giugno 2009, n. 39014 ha ribadito che i verbali di perquisizione e di sequestro operati dalla Polizia Giudiziaria, ancorché non trasmessi al P.M. entro i termini di legge ai fini della convalida, sono pienamente utilizzabili ai fini della prova dei fatti contestati e ai fini della formulazione del libero convincimento del giudice.

SCHEDA RIASSUNTIVA

La perquisizione può essere:
- ***personale***, quando vi è fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato le quali possono essere facilmente cancellate o disperse;
- ***locale***, quando vi è fondato motivo di ritenere che cose o tracce rilevanti si trovino in un determinato luogo ovvero ivi si trovi l'indagato o l'evaso.

Nell'ambito della perquisizione locale si deve operare una ulteriore distinzione tra:
- ***perquisizione domiciliare***: in abitazione o in luoghi chiusi ad essa adiacenti;
- ***perquisizione locale non domiciliare***: in ogni altro luogo di privata dimora che, in modo temporaneo, permette lo svolgimento della vita privata della persona.

La perquisizione è disposta con decreto motivato dell'A.G. (perquisizione delegata) o può procedervi la P.G. d'iniziativa quando la legge lo consente ed in caso di necessità ed urgenza.

VERBALE DI PERQUISIZIONE DI INIZIATIVA DELLA P.G. *EX* ART. 352 C.P.P.

SCARICA IL MODELLO COMPILABILE/STAMPABILE

OGGETTO: Verbale di perquisizione personale e locale *ex* art. 352 c.p.p. e contestuale sequestro eseguito a carico di:
....., nato a ..... (.....), il ..... residente a ..... (.....), in via ....., n. ..... identificato mediante ....., n. ..... rilasciata da ....., il .....

Il ....., alle ore ....., in ..... noi sottoscritti ufficiali ed agenti di P.G. ....., appartenenti all'ufficio di cui in intestazione, con le rispettive qualifiche di: ..... diamo atto di aver proceduto a perquisizione locale e/o personale ai sensi dell'art. 352 c.p.p., in quanto si aveva fondato motivo di ritenere che nel luogo e sulla persona in oggetto indicata, potessero essere occultate cose o tracce pertinenti al reato di cui all'art. ..... e che le stesse potessero essere cancellate o disperse.
Si è quindi proceduto alla perquisizione personale e/o locale per i seguenti motivi:
( ) in quanto la persona in oggetto indicata è stata colta in flagranza del reato ..... per cui è previsto l'arresto obbligatorio / facoltativo ai sensi degli artt. 380 / 381 c.p.p.
( ) in quanto la persona in oggetto indicata si è resa responsabile del reato di evasione *ex* art. 385 c.p. o trovasi in stato di latitanza in quanto si è sottratto all'esecuzione della misura restrittiva della libertà personale (*indicare gli estremi del provvedimento restrittivo dell'A.G.*)
( ) in quanto la persona in oggetto indicata risulta destinataria dell'ordinanza della custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di ..... dott. ..... in data ..... avente n. ...../.... RGGIP e n. ...../..... RGNR
( ) in quanto la persona in oggetto indicata risulta destinataria dell'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di ..... dott. ..... in data ..... avente n. ...../.... RGESEC e n. ...../..... RGNR
( ) in caso di fermo per indiziato di delitto *ex* art. 384 c.p.p. per il reato di cui all'art. .....

Si dà atto che si è proceduto a quanto sopra perché sussistevano i seguenti motivi di necessità ed urgenza che non hanno consentito l'emissione di un tempestivo decreto di perquisizione da parte dell'A.G. (*indicare i motivi*) .....
L'attività di perquisizione iniziata alle ..... odierne, terminava alle successive ore ..... e veniva estesa oltre che sulla persona dell'indagato anche alla abitazione ed alle sue pertinenze quali garage, cantina, solaio, nonché all'autovettura ....., targata ....., nella disponibilità dello stesso indagato.
L'espletamento della presente attività avveniva alla costante presenza di .....
.....
Si dà atto che nell'esecuzione dell'atto nulla è stato danneggiato o asportato.
Preventivamente il ..... veniva reso edotto della facoltà di farsi assistere da legale o da persona di fiducia, purché prontamente reperibile e pertanto lo stesso dichiarava: .....
.....
La perquisizione dava esito positivo in quanto veniva rinvenuto e sequestrato quanto di seguito elencato e nei luoghi indicati:
.....
Il materiale sequestrato, costituente il corpo di reato per il quale si sta procedendo, al termine dei dovuti accertamenti, verrà posto a disposizione della competente A.G.
Copia del presente atto previa sottoscrizione da parte dei verbalizzanti e dell'indagato sottoscritto, viene allo stesso rilasciata.

L.C.S. ……..

CONTROLLO CAUTELARE NON INVASIVO

Si indica come **controllo cautelare non invasivo** la prassi operativa tesa a verificare se il soggetto detenga sul proprio corpo oggetti atti ad offendere, pericolosi per l'incolumità dell'operatore o in determinati contesti per i terzi.
Si pensi al momento che precede l'accompagnamento coattivo del soggetto negli uffici di Polizia per l'identificazione, all'accompagnamento dello straniero presso la Questura competente per il provvedimento di espulsione oppure al soggetto che fa accesso agli impianti sportivi per assistere a manifestazioni calcistiche.
In tutti questi casi, il controllo può essere eseguito previo consenso dell'interessato.

PERQUISIZIONE *EX* ART. 4, LEGGE 22 MAGGIO 1975, N. 152

Nel caso in cui detto consenso manchi ed in relazione alla circostanze di tempo e di luogo sia fondato il sospetto che il soggetto detenga **armi** (es. un coltello), **esplosivi** (es. petardi o fumogeni) o **strumenti di effrazione** (es. cacciavite), nei suoi confronti può essere effettuata una perquisizione personale sul posto ai sensi **dell'art. 4 della Legge n. 152/1975**.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, il presupposto della plausibile detenzione di armi può essere ravvisato soltanto in presenza di un dato oggettivo certo, anche solo a livello indiziario (*Cass., sez. VI, 14 aprile 2011, n. 18841*).

La perquisizione personale, quale atto d'indagine invasivo della sfera personale dell'individuo e della sua libertà tutelata dall'art. 13 Cost., non può dunque basarsi sul mero sospetto che il soggetto sia, in quel momento, in possesso di armi, ma deve fondarsi sulla base di dati oggettivi certi, anche solo a livello indiziario, risultando altrimenti del tutto pretestuoso, perché effettuato in assenza di ragionevoli presupposti, e tale da integrare i presupposti, oggettivamente per offensività e soggettivamente per vessatorietà, dell'atto arbitrario del pubblico ufficiale (*Cass., sez. VI, 19 aprile 1996, n. 5564*).

In altri termini, è configurabile l'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza ad un pubblico ufficiale che pretende di eseguire una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi e munizioni, fondandosi su meri sospetti e non sulla base di un dato oggettivo certo, anche solo a livello indiziario, circa la presenza delle suddette cose (*Cass. pen., sez. VI, 6 marzo 2014, n. 14567*).

VERBALE DI PERQUISIZIONE *EX* ART. 4, LEGGE 22 MAGGIO 1975, N. 152

SCARICA IL MODELLO COMPILABILE/STAMPABILE

TIMBRO DELL'UFFICIO

OGGETTO: Verbale di perquisizione, *ex* art. 4, l. 152/1975, eseguita a carico di:
....., nato a ..... (.....), il ....., residente a ..... (.....), in via ...., n. .....; identificato mediante ....., n. ..... rilasciato da ....., il .....

Il giorno, ... alle ore ....., in ..... via ..... n. ....., noi sottoscritti ufficiali ed agenti di p.g. ..... appartenenti all'ufficio di cui in intestazione, con le rispettive qualifiche di: ...., diamo atto che durante lo svolgimento di un servizio mirato a ...., effettuato in ..... alle ore ..... odierne, abbiamo notato la persona indicata in oggetto il cui atteggiamento/la cui presenza destava sospetto in relazione al fatto che (*es.: si trovava nei pressi di un obiettivo sensibile in tempo di notte*).
Ritenendo ricorrere il caso di eccezionale urgenza che non consentiva un tempestivo intervento del P.M., abbiamo proceduto all'immediata identificazione di detta persona e quindi alla sua perquisizione personale, allo scopo di reperire sulla stessa eventuali armi, esplosivi o strumenti di effrazione.
La perquisizione è stata estesa al veicolo marca ..... modello ..... targa ..... intestato a ..... a bordo del quale era giunto il nominato in oggetto.
Preventivamente il ..... veniva reso edotto della facoltà di farsi assistere da legale o da persona di fiducia, purché prontamente reperibile e pertanto lo stesso dichiarava: .....
La perquisizione ha sortito esito (*negativo* in quanto non è stata rinvenuta alcuna arma – esplosivo – strumento di effrazione)/(*positivo* in quanto è stato trovato in illegittimo possesso di .....).
Il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto, viene redatto in triplice copia, di cui una consegnata all'interessato, una inviata all'A.G. per la sua convalida e una per copia atti.

.....

USO DELLE MANETTE

L'utilizzo delle manette da parte dell'operatore di polizia non è disciplinato da alcuna norma specifica. Nel codice di procedura penale, a proposito delle manette, rinveniamo solo la norma **dell'art. 114** che, al fine di evitare la spettacolarizzazione degli arresti sancisce il **divieto di pubblicazione dell'immagine** di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta.

Per il resto, l'unica norma che cita espressamente l'utilizzo di detti strumenti di coazione fisica è rappresentata dall'art. 42-*bis* della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (sull'ordinamento penitenziario).

Sancisce la norma, al comma 5, che:

> **"**Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi **è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione**. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni. Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale. È vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica**"**.

La norma vale per l'ambito penitenziario, ma vale anche nei casi in cui si proceda **all'arresto in flagranza ed alla traduzione dell'arrestato per l'udienza di convalida**.
L'uso delle manette come strumento di coazione fisica non è consentito solamente quando si tratti di applicare misure precautelari, ma anche, ai sensi **dell'art. 53 c.p**. quando si tratti di **respingere una violenza o vincere una resistenza**.
Vengono a questo proposito in rilievo i casi di accompagnamento per identificazione di soggetti che oppongono fattiva resistenza, i casi in cui sia necessario placare un soggetto violento o anche quelli in cui sia necessario contenere il malato di mente.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- **Tecniche operative di Polizia Locale – S. Bravi, M. Farinetti, F. Rossi**

enti.it

Le Circolari Operative per gli Enti Locali

☐ ORDINE GIÀ TRASMESSO

PARTE RISERVATA ALL'AGENTE

Codice cliente _____

PARTE RISERVATA ALL'AZIENDA

N. ordine _____

DESIDERO ABBONARMI AL SERVIZIO ENTI.IT

ENTE _____

UFFICIO E NOME DEL RESPONSABILE _____

INDIRIZZO _____

C.A.P. _____ CITTÀ _____ PROV _____

TELEFONO _____ FAX _____

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| COD. FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ABBONAMENTO SINGOLA AREA	CODICE	N. ABB. (A)	CANONE ANNUO DI ABB. (B)	IVA (22%) (C)	CANONE ANNUO D = A x (B + C)	DURATA (E)	TOTALE F = D x E
☐ Finanza e Tributi	E0103FT _____						
EMAIL DI ATTIVAZIONE (dato obbligatorio) _____							
☐ Segreteria e Personale	E0103SP _____						
EMAIL DI ATTIVAZIONE (dato obbligatorio) _____							
☐ Polizia e Commercio	E0103PC _____						
EMAIL DI ATTIVAZIONE (dato obbligatorio) _____							
☐ Servizi Demografici	E0103SD _____						
EMAIL DI ATTIVAZIONE (dato obbligatorio) _____							

NOTE _____

_____

☐ **Impegno di spesa** n. _____ del _____

☐ **Capitolo di bilancio** n. _____ del _____

☐ **Determina** n. _____ del _____

CIG _____ **CUP** _____

Ufficio IPA _____

Modalità di pagamento

Rimessa diretta 30 gg. d.f. tramite:

- bollettino di c/c postale n. 31670508 intestato a Maggioli S.p.A.
- bonifico bancario su Banca Carim Intestato a Maggioli S.p.A. Codice IBAN: IT 20 U 06285 68020 CC040269596

Timbro dell'agente

(per l'Ente) Timbro e Firma

Data _____

Marzo 2016
A0503INTENTI

Servizio Clienti
Tel.: 0541 628242 - Fax: 0541 622595 - e-mail: **clienti.editore@maggioli.it**
Posta elettronica certificata (P.E.C.) **clienti.editore@maggioli.legalmail.it - www.maggioli.it**

MAGGIOLI EDITORE